



CITTÀ DI ALESSANDRIA
Area Economico Finanziaria
Direzione Tributi
Servizio ICI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

MEMORANDUM

=====

Il testo del presente Regolamento è aggiornato con le modifiche riportate nel sottostante elenco le cui decorrenze risultano dai corrispondenti provvedimenti:

- è stato approvato dalla Giunta Comunale il 15/12/1998 con atto n°677,
- è stato approvato dal Consiglio Comunale il 21/12/1998 con atto n°135,
- è divenuto esecutivo il 29/01/1999.
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 19/01/1999 con atto n°34,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 22/02/1999 con atto n°14,
- è stato variato dalla Giunta Comunale il 28/01/1999 con atto n°49,
- è stato variato dal Consiglio Comunale il 22/02/1999 con atto n°15,
- è divenuto esecutivo il 29/03/1999.
- è stato variato dalla Giunta Comunale il 18/11/1999 con atto n°562,
- è stato variato dal Consiglio Comunale 06/12/1999 con atto n°89,
- è divenuto esecutivo il 31/12/1999,
- è entrato in vigore il 01/01/2000 ai sensi dell'articolo 30, comma 14, della L. 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000),
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 23/01/2001 con atto n°31,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 29/01/2001 con atto n°26,
- è entrato in vigore il 01/01/2001 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2001 n. 388 (Legge Finanziaria 2001),
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 9/07/2002 con atto n°213,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 22/07/2002 con atto n°98,
- è divenuto esecutivo il 9/08/2002 per decorrenza dei termini di legge (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 25/02/2003 con atto n°59,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 10/03/2003 con atto n°34,
- è entrato in vigore il 01/01/2003 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2001 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002)
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 20/01/2004 con atto n°20,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 18/02/2004 con atto n°26,
- è entrato in vigore il 01/01/2004 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2001 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002)
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 15/02/2005 con atto n°31,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 21/03/2005 con atto n°25,
- è entrato in vigore il 01/01/2005 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2001 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002)
- è stato modificato dalla Giunta Comunale il 27/07/2009 con atto n°71,
- è stato modificato dal Consiglio Comunale il 27/07/2009 con atto n°175;
- è entrato in vigore il 01/01/2009 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2001 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002)

INDICE

MEMORANDUM	2
INDICE	3
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 = Oggetto del Regolamento	5
ARTICOLO 2 = Definizione di fabbricati ed aree	6
ARTICOLO 3 = Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	7
ARTICOLO 4 = Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	8
ARTICOLO 5 = Funzionario Responsabile	9
TITOLO II° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	10
ARTICOLO 6 = Abitazione principale	11
ARTICOLO 7 = Riduzioni di imposta	13
ARTICOLO 8 = Esenzioni	15
TITOLO III° - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI	16
ARTICOLO 9 = Denunce, comunicazioni e sanzioni relative alle comunicazioni	17
ARTICOLO 10 = Versamenti	19
ARTICOLO 11 = Differimento dei termini per i versamenti	20
ARTICOLO 12 = Accertamenti e Liquidazioni	21
ARTICOLO 13 = Attività di controllo	23
ARTICOLO 14 = Rimborsi	24
ARTICOLO 14 bis = Conoscenza degli atti.....	25
ARTICOLO 14 ter = Rapporti con il Contribuente.....	26
ARTICOLO 14 quater = Diritto di interpello.....	27
ARTICOLO 15 = Entrata in vigore	28
ARTICOLO 16 = Norme transitorie	29

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Alessandria, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n° 446 del 15/12/1997 e da ogni altra disposizione normativa vigente.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dal Decreto Legislativo n° 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili.

ARTICOLO 2 – Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:
 - a) **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano cui sia stato attribuito o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
 - c) **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

2. Sono tuttavia considerati TERRENI AGRICOLI, anche se si tratta di aree fabbricabili, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verifica la seguente fattispecie:

la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'articolo 11 della Legge n°9 del 9/01/1963, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a partire dal 1°gennai o dell'anno successivo.

ARTICOLO 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Fermo restando che la base imponibile è determinata dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n° 504 del 30/12/1992, per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 1089 dell'1/06/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100, compresa la rivalutazione del 5% dall'anno d'imposta 1997, alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Con tale sistema, infatti, il fabbricato di interesse storico od artistico è assimilato ad un'abitazione anche se catastalmente classificato in categorie diverse.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Settore Urbanistica determina entro il 31 dicembre di ogni anno o in occasione di rilevanti modifiche dello Strumento Urbanistico Generale, e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, in modo tale da consentire al Servizio Tributi di non procedere ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. Qualora il Contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 2 non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ARTICOLO 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, ove diversificate dalla misura minima di applicazione, sono approvate annualmente con deliberazione adottata entro i termini di legge.
2. Per gli immobili concessi in locazione e per quelli non locati, secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Consiglio Comunale può deliberare le aliquote anche in deroga ai limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Per usufruire dell'applicazione della Aliquota agevolata occorre procedere, nei termini fissati dalla legge, alla registrazione del contratto di locazione.
3. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione d'imposta minima fissata in Euro 103,29; nel qual caso, se la detrazione è stabilita in misura superiore a Euro 258,23, le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non possono essere assoggettate ad un'aliquota superiore a quella ordinaria. La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.
4. La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso in cui, nell'ambito del proprio stato di famiglia anagrafico vi sia/siano soggetto/i disabile/i, in possesso della certificazione di riconoscimento di invalidità civile rilasciata dalla competente Commissione sanitaria dalla quale risulti/ino invalido/i con totale e permanente invalidità al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 11/02/1980 n. 18 e L. 30/03/1971 n. 118).

La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia disabile.
La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra.
La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa.
5. Non sono soggette all'applicazione dell'aliquota maggiorata, deliberata dal Consiglio Comunale per le unità abitative diverse dall'abitazione principale e non locate:
 - le abitazioni messe a disposizione di familiari o date in comodato, a condizione che l'utilizzatore stabilisca in esse la residenza anagrafica;
 - l'abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all'estero.La predetta agevolazione è limitata ad un'unica unità immobiliare.
Tale situazione, nonché l'eventuale successiva variazione, deve essere comunicata al Comune.

ARTICOLO 5 – Funzionario Responsabile

1. Spettano al Funzionario Responsabile, designato dalla Giunta Comunale, tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. In tale attività è coadiuvato dal "Responsabile del Procedimento", quando individuato in un soggetto diverso, cui compete seguire i vari adempimenti.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività e quello di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

TITOLO II°

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 6 - Abitazione principale

1. Si intende ABITAZIONE PRINCIPALE, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo persona fisica ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e si identifica con:
 - a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi dimora abitualmente;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine il soggetto interessato, o suo procuratore, dovrà ogni anno presentare presso l'ufficio ICI apposita dichiarazione dalla quale risultino le condizioni di cui sopra;
 - e) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni ICI previste dal presente articolo le cantine e i box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorché distintamente iscritte a catasto, vengono considerate come parte integrante delle abitazioni stesse e pertanto assoggettate alla stessa aliquota agevolata.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - a) **aliquota ridotta** per le abitazioni di cui ai punti a), b) ,d) ed e) del comma 1 se deliberata dalla Giunta Comunale;
 - b) **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e), dove l'ammontare della detrazione è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. In assenza di deliberazione vige la detrazione minima prevista dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione deve essere suddivisa, in caso di utilizzo da parte di più soggetti dimoranti, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle rispettive quote di possesso.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - a) **aliquota ridotta** per le abitazioni di cui ai punti a), b) ,d) ed e) del comma 1 se deliberata dalla Giunta Comunale;
 - b) **detrazione dall'imposta** determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ex artt. 3, comma 55, della Legge 662/96 ed art. 58, comma 3 del Decreto Legislativo 446/97, per le ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, qualora sussistano le stesse condizioni ivi previste.

La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.

4. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 e 3 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. Il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere dell'esenzione dell'ICI per detta unità immobiliare a condizione che egli non possieda un'abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ARTICOLO 7 - Riduzioni d'imposta

1. - **FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI**

1a. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ed in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato.

1b. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge n° 457 del 5 agosto 1978 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

1c. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dei competenti tecnici comunali, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del Contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal Contribuente ai sensi del precedente punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. Nel caso in cui da detta verifica risulti una situazione di fatto diversa dall'autocertificata inagibilità od inabitabilità, fatte salve le azioni e responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario.

Comunque la presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dello stato di inagibilità del/i fabbricato/i non esonera il/i possessore/i alla presentazione della relativa comunicazione/dichiarazione di variazione ICI ex art. 9 del presente Regolamento.

2. - **AREE GOLENALI**

Per i terreni agricoli ricompresi nella fascia “A” delle aree esondabili, l’aliquota sarà determinata di anno in anno, con delibera del Consiglio Comunale, entro i termini di legge.

ARTICOLO 8 - Esenzioni

1. Le esenzioni sono previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 504/1992.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'articolo 7 dello stesso decreto, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati e posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III°

**DENUNCE,
COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO,
CONTROLLI**

ARTICOLO 9 - Denunce, comunicazioni e sanzioni relative alle comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, 1° gennaio 1999, la soppressione dell'obbligo di presentazione di dichiarazione di variazione.
2. Il contribuente è obbligato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a presentare al Comune apposita comunicazione, nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (acquisto, cessazione o modificazione della posizione contributiva soggettiva ed oggettiva), entro il termine fissato dalla legge per la trasmissione telematica della dichiarazione dei Redditi.
Tale comunicazione deve individuare la sola unità immobiliare interessata dalla variazione, con l'indicazione dei dati anagrafici del soggetto passivo e, qualora il denunciante sia diverso, anche dei dati di quest'ultimo oltre a quelli identificativi dell'unità immobiliare.
3. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a) avvalendosi di quelli predisposti dall'Amministrazione Comunale e distribuiti gratuitamente dall'Ufficio ICI del Comune;
 - b) avvalendosi di una modulistica personalizzata;
 - c) esibendo la nota di trascrizione rilasciata dall'Ufficio del Registro.Le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) debbono, comunque, contenere i dati di cui al precedente comma 2.
4. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 1998 resta in vigore l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei termini di legge. Per le variazioni intervenute a partire dall'anno d'imposta 1999, da comunicare nel 2000, dovrà essere presentata l'apposita comunicazione nel rispetto del termine introdotto dal precedente comma 2.
5. L'omissione della comunicazione è sanzionata nel seguente modo:
 - a) in caso di comunicazione tardiva presentata ad iniziativa del contribuente, ovvero di attività, anche massiva, di accertamento d'ufficio, non preceduta da contatti verbali o scritti con il contribuente, si applica la sanzione minima di €. 103,00 per ciascuna unità immobiliare;
 - b) in caso di omessa comunicazione rilevata d'ufficio, preceduta da contatti verbali o scritti con il soggetto interessato, qualora lo stesso dimostri concretamente la volontà di NON offrire alcuna collaborazione ovvero di offrirla in modo fuorviante e/o non esaustiva, si applica la sanzione massima di €. 516,00 per ciascuna unità immobiliare,

Per le sanzioni previste nel presente comma il soggetto interessato può usufruire della definizione agevolata, con la riduzione ad un quarto della sanzione comminata, purché il relativo pagamento venga effettuato entro i termini per la proposizione del ricorso.

6. In caso di omessa comunicazione dell'unità immobiliare il cui possesso è ripartito tra più contitolari la sanzione, quantificata secondo i criteri di cui al precedente comma 5, viene irrogata in capo a ciascun contitolare.
7. Le sanzioni per omessa comunicazione e per omesso o tardivo parziale o totale versamento dell'imposta sono applicate in modo distinto, anche con lo stesso atto.
8. Per i tipi di violazione diversi da quelli indicati al precedente comma 5 si rimanda all'apposito atto deliberativo riguardante i criteri di massima per la definizione e la determinazione delle sanzioni pecuniarie amministrative.
9. Le posizioni che danno diritto alle agevolazioni di cui agli articoli seguenti:
 - 4, comma 2 (unità immobiliari concesse in locazione in base alle condizioni definite dai patti territoriali)
 - 4, comma 4 (disabili)
 - 6, comma 1 (box e cantine pertinenziali)
 - 7, comma 2 (aree golenali)

devono essere comunicate all'Ufficio ICI, su modulistica specifica predisposta e distribuita gratuitamente, entro l'anno di riferimento e la sua validità decorre dall'anno di presentazione.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000.

Il venir meno delle situazioni che danno diritto alle agevolazioni sopraindicate devono essere comunicate con le stesse modalità ed entro gli stessi termini.

10. E' di fatto soppresso con decorrenza 01.01.2008, l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali ex art. 37, comma 53, del D.L. 233/2006 (convertito nella Legge 248/2006).
11. Deve tuttavia essere presentata la dichiarazione nel caso in cui il contribuente voglia far valere il diritto ad ottenere riduzioni d'imposta.
L'obbligo permane quindi solo quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

ARTICOLO 10 - Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
Tuttavia, se in fase di accertamento si verifica che il versamento è stato effettuato da un contitolare anche per conto degli altri, lo stesso viene considerato regolare purché corrisponda a quanto dovuto per l'intero immobile condiviso.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale dovuta è inferiore ad euro 12,00 ex art. 1, comma 168, L. 27-12/2006, n. 296.
2. Qualora il versamento non corrisponda all'intero importo dovuto sull'unità immobiliare in comproprietà, la relativa sanzione per il parziale omesso o tardivo versamento è comminata in capo a ciascun contitolare, in base alla relativa quota e mesi di possesso.
3. Nel caso in cui uno o più contitolari, iniziale/i o sopravvenuto/i, non abbia/no diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale, il versamento già effettuato dovrà essere integrato con il maggior tributo dovuto.
4. La sanzione prevista dall'articolo 13, comma 3, del D. Lgs. 471/1997 per ritardato od omesso versamento non si applica quando i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o Concessionario diverso da quello competente.
5. A seguito di Convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate, il contribuente è abilitato ad effettuare il versamento d'imposta anche tramite modello F24.

ARTICOLO 11 - Differimento dei termini per i versamenti

1. Con specifico atto deliberativo i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.
2. Con determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile, a fronte di provvedimenti di accertamento e/o liquidazione in capo a soggetti che versano in particolari situazioni di disagio economico accertate e verbalizzate dal corpo di Polizia Municipale, potrà essere concessa la rateizzazione delle richieste di pagamento, da un minimo di quattro rate ad un massimo di otto rate aventi cadenza mensile od eccezionalmente con cadenza trimestrale e comprensive degli interessi calcolati sul debito residuo al tasso legale su base giornaliera.
Per importi superiori a €. 5.164,57 (lire 10.000.000) è necessario prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
Le istanze di rateazione devono essere obbligatoriamente presentate entro 20 gg. dalla notifica degli atti ai quali sono riferite.

ARTICOLO 12 - Accertamenti e Liquidazioni

1. Per l'anno d'imposta 1999 e per gli anni successivi (ex articolo 59, comma 1, lettera I, punto 1, del D. Lgs. 446/1997) sono eliminate le operazioni di controllo formale, liquidazioni ed accertamenti, effettuate sulla base dei dati ed elementi indicati nella comunicazione introdotta dall'articolo 9 del presente Regolamento, ad esclusione della verifica relativa alla presenza e correttezza del codice fiscale del soggetto passivo.
2. In considerazione di quanto stabilito al precedente articolo 9 del presente Regolamento e dal disposto dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 446/1997, si stabilisce che la liquidazione per gli anni pregressi all'anno d'imposta 1998, determinata sulla base delle dichiarazioni di variazione presentate dai soggetti passivi, in ottemperanza alla previsione di legge, non verrà effettuata a meno che, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sia individuata una casistica di liquidazioni da elaborare secondo criteri selettivi.
3. Per le annualità antecedenti all'anno d'imposta 1999, per le quali la legge prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione e degli avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica è fissato dalla normativa regolatrice del tributo.
4. Per l'anno d'imposta 1999 e successivi per i quali l'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento ha abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione ed il successivo comma 2 ha introdotto l'obbligo di presentazione di apposita comunicazione, il termine di decadenza per la notifica dei motivati avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
5. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, di ogni specie, relativi all'anno 1997 ed arretrati, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in €. 16,53 (lire 32.000) in base al D.P.R n. 129/99.
Per gli anni d'imposta successivi, il limite è quello previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 46 /1999 pari a €. 10,33 (lire 20.000).
Dall'anno 2007 l'importo minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e/o liquidazione comprensivo di imposta sanzioni ed interessi, è fissato nella misura di € 12,00 ex art. 1, comma 168, L. 27-12-2006 n. 296.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative od interessi, derivi da violazione ripetuta, per almeno due anni, dell'obbligo di versamento di un medesimo tributo.
Sono fatti salvi gli effetti di eventuali atti già definiti.
Qualora norme di legge apportino variazioni a tali limiti si intendono recepite senza necessità di modifica al presente Regolamento.
6. In fase di liquidazione, anche a rimborso, di accertamento, di iscrizione a ruolo coattivo, qualora sussistano incertezze e dubbi interpretativi sull'operato del soggetto passivo,

prima di procedere all'emissione dei provvedimenti l'Ufficio invia richiesta di chiarimenti al Contribuente interessato.

7. La misura annua degli interessi è de terminata nella misura del tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 13 - Attività di controllo

1. La Giunta Comunale, verificata la potenzialità della struttura organizzativa all' uopo preposta, può annualmente deliberare, entro i termini di legge fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, gli indirizzi per le azioni di controllo sulle unità immobiliari.
2. In mancanza dell'adozione della deliberazione di cui al precedente comma 1, l'Ufficio I.C.I. procederà alle verifiche, nei termini fissati dalla legge e dal presente Regolamento, secondo la potenzialità della struttura organizzativa all'uopo preposta.

ARTICOLO 14 - Rimborsi

1. Non si dà luogo a rimborso per gli anni 1997 e precedenti in relazione ad importi complessivamente non superiori a €. 16,53 (lire 32.000). Per gli anni successivi tale limite rimane confermato nell'importo di €. 10,33 (lire 20.000) come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 46/99 o nelle diverse misure eventualmente fissate per legge.
Dall'anno 2007 l'importo minimo per l'effettuazione dei rimborsi è fissato nella misura di € 12,00 (ex art. 1, comma 168, L. 27-12-2006 n. 296).
2. Il Contribuente può richiedere con domanda in carta libera al Comune il rimborso delle somme versate, entro 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento. (ex art. 1, comma 164, L.27-12-2006n.296).
3. Nel caso di abitazione concessa in uso gratuito da genitore/i al/ai figlio/i o viceversa, con versamento effettuato senza l'applicazione delle agevolazioni previste, il rimborso verrà concesso dall'anno d'imposta in cui è stata presentata la Comunicazione di variazione ICI nei termini di legge.
4. Nei casi in cui non siano state applicate in sede di versamento le agevolazioni previste all'art. 4, commi 2 e 4, all'art. 6, comma 1 ed all'art. 7, comma 2, il rimborso verrà concesso a decorrere dall'anno in cui le stesse sono state comunicate all'Ufficio ICI ai sensi dell'articolo 9, comma 9.
5. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.

ARTICOLO 14 bis – Conoscenza degli atti

I rapporti tra Amministrazione e Contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.

Si assicura la massima conoscibilità degli atti attraverso l'effettiva notifica degli stessi ai Contribuenti secondo le procedure previste dagli articoli 138 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Gli atti sono soggetti a riesame, anche su istanza del Contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.

Si assicura la completa conoscibilità degli adempimenti a carico del Contribuente anche tramite servizi informatici.

ARTICOLO 14 ter – Rapporti con il Contribuente

In relazione all'attività di controllo prevista dall'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 504/92, l'Ufficio non richiede ai Contribuenti la documentazione quando questa sia reperibile presso la medesima Amministrazione.

Inoltre, se il Contribuente comunica gli estremi per la ricerca, l'Ufficio si impegna a reperire autonomamente la documentazione necessaria giacente presso le altre amministrazioni.

ARTICOLO 14 quater – Diritto di interpello

E' recepito il diritto di interpello previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n° 212 e pertanto ciascun Contribuente ha la facoltà di richiedere chiarimenti o pareri ai sensi degli articoli 15 bis – ter – quater – quinquies del “ Regolamento Generale delle Entrate Comunali”.

ARTICOLO 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

ARTICOLO 16 – Norme transitorie

1. A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione a partire dall'anno 1999 e successivi, la comunicazione dovrà essere presentata nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, entro il termine fissato dalla legge per la trasmissione telematica della Dichiarazione dei Redditi (art. 9, commi 1 e 2 del presente Regolamento).
2. Il limite fissato di €. 16,53 (lire 32.000) per il quale non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione ed in via equitativa a rimborso, è relativo agli importi per gli anni 1997 ed arretrati; per i successivi anni d'imposta il limite è quello previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 46/1999, pari a €. 10,33 (lire 20.000).
Dall'anno 2007 l'importo minimo è fissato nella misura di € 12,00 (ex art. 1, comma 168, L. 27-12-2006 n. 296 Legge Finanziaria 2007).